

Assicurazione: Corpi Veicoli Terrestri
DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Liberty Mutual Insurance Europe S.E.



Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg, e sede secondaria in via Fabio Filzi 29, Milano 20124, Italia. Essa opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'IVASS) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. 1.00101.

Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), società del gruppo Liberty Mutual Insurance Group è operante con il nome commerciale di Liberty Specialty Markets.

Prodotto: "CVT Commerciali"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura il veicolo e/o i veicoli descritti in polizza contro i danni materiali e diretti causati dagli eventi previsti dalle singole garanzie, se espressamente richiamate nella Scheda di polizza - Allegato 1 fino alla concorrenza delle somme assicurate, sotto limiti e limiti ivi riportati.



Che cosa è assicurato?

✓ **Garanzia Incendio ed altri eventi dannosi**

L'Assicuratore si obbliga, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, (inclusi eventuali optional e accessori, purché stabilmente installati qualora il loro valore sia compreso nella somma assicurata) causati da o derivanti da:

- incendio con sviluppo di fiamma, fulmine e fenomeno elettrico causato da fulmine, scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del carburante, caduta di aeromobili, di satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, caduta di corpi celesti o meteoriti, onda sonora causata da aeromobili o da oggetti in moto a velocità supersonica.

✓ **Garanzia Furto e rapina**

L'Assicuratore si obbliga ad indennizzare l'Assicurato della perdita o dei danni materiali e diretti derivanti da furto o rapina del veicolo, compresi accessori, apparecchi fono audio visivi purché stabilmente installati ed inseriti nella somma assicurata e comprovati da idoneo documento. Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina, compresi quelli alle parti meccaniche conseguenti a collisioni obiettivamente rilevabili.

✓ **Garanzia Eventi Speciali**

a) Eventi naturali

L'Assicuratore si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a causa di: uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti, compresa la caduta di alberi ed il crollo di massi, travi, tetti, insegne, ponti, viadotti ed altri manufatti che conducono al verificarsi dei predetti eventi naturali.

b) Eventi Sociopolitici

L'Assicuratore si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio del carburante, subiti dal veicolo descritto in polizza in occasione di atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni e serrate, sabotaggio

✓ **Garanzia Rottura Cristalli**

L'Assicuratore si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire/riparare parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato in caso di danni



Che cosa non è assicurato?

- ✗ le garanzie non acquistate;
- ✗ i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere per legge;
- ✗ le perdite o danni risultanti da lavori effettuati nel corso di
- ✗ gli interventi di manutenzione, riparazione, restauro o processi consimili;
- ✗ i danni causati da acqua, grandine o neve che penetrino all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte o tetto rimasti aperti;
- ✗ la perdita d'uso e deprezzamento;
- ✗ i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da eruzioni vulcaniche;
- ✗ qualsiasi danno che non siano materiale e diretto, salvo specifico patto in deroga;
- ✗ le perdite, i danneggiamenti causati da o conseguenti a confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni o proprietà derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali o di qualunque governo;
- ✗ le perdite o danni, costi o esborsi direttamente o indirettamente causati da o che si verificano durante o in seguito a guerra, invasione, atti di nemici stranieri, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione qualsiasi atto terroristico.
- ✗ le perdite o distruzione o danno di qualunque bene o spesa di qualsiasi tipo, che siano direttamente o indirettamente causati o connessi o risultanti da: radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualunque combustibile nucleare o da qualunque scoria nucleare prodotta dalla combustione di combustibile nucleare.
- ✗ ogni sinistro derivante, direttamente o indirettamente, da perdita di, alterazione o danneggiamento di, riduzione di funzionalità, di disponibilità o di operazioni di computer, hardware, software, programmi, database, microchip, archivi, supporti, circuiti integrati o simili, attrezzature informatiche;
- ✗ la copertura assicurativa ed il pagamento di un relativo sinistro qualora la fornitura di tali prestazioni esporrebbe l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti;

determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi.

✓ **Garanzia Kasko danni accidentali (opzionale)**

L'Assicuratore si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni subiti dal veicolo descritto in polizza, comunque avvenuti, anche a causa di colpa grave dell'assicurato, in conseguenza di collisione accidentale con o con veicoli identificati o non identificati; ribaltamento, uscita di strada verificatisi durante la normale circolazione, urto con ostacoli fissi o mobili, caduta di oggetti di qualsiasi tipo.

- ✗ ogni perdita, danno, costo o spesa di qualsiasi genere cagionato direttamente o indirettamente o derivante da o connesso con l'uso o la minaccia dell'uso doloso di materiale patogeno o tossico sia chimico che biologico;
- ✗ le perdite connesse a qualsiasi reclamo derivante direttamente o indirettamente da:
 - amianto e qualunque altro materiale o prodotto che contenga l'amianto in qualsiasi forma o quantità;
 - funghi, intesi a titolo esemplificativo ma non limitativo quali muffe, micotossine, spore, lieviti o qualsiasi generazione biogenica di gas nei tessuti.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Resta inteso che in caso di un unico evento che colpisca più veicoli, ancorché assicurati con diverse polizze dall'Assicuratore, di proprietà e/o in uso del medesimo Assicurato/Contraente, il massimo indennizzo non potrà superare l'importo di € 1.500.000,00.

La polizza non opera:

- ! Quando il veicolo è condotto da persone non abilitate alla guida a norma delle disposizioni di legge in vigore, o che non possiedono patente di guida in corso di validità oppure in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! Per i danni prodotti da eventi diversi dai Rischi Garantiti

È prevista l'applicazione di franchigie, scoperti, massimali e sotto-limiti specifici pattuiti con il Contraente/Assicurato. Tali franchigie, scoperti, massimali e sotto-limiti vengono indicati nella Scheda di Polizza- Allegato 1.



Dove vale la copertura?

La copertura vale all'interno del territorio dello Stato Italiano, della Repubblica di S. Marino, della Città del Vaticano, Principato di Monaco (Monte Carlo), Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Svizzera ed in tutti i Paesi dell'Unione Europea, per assicurati domiciliati all'interno del territorio dello Stato Italiano. La copertura esclude tutti gli altri Paesi.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato e/o il Contraente ha l'obbligo di fornire all'Assicuratore informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto l'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni diminuzione o aggravamento o modifica del rischio. L'Assicuratore deve essere tempestivamente informato circa le variazioni che dovessero verificarsi in corso d'anno, relative al veicolo assicurato e all'uso che viene fatto del veicolo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato alla data di decorrenza della Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'Intermediario. Il Premio, se accordato, può essere frazionato in rate semestrali, oppure può essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipulazione e successivamente ad ogni scadenza annuale.

Se previsto il premio di regolazione verrà corrisposto alle scadenze stabilite.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato nel Modulo se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, fino alla sua naturale scadenza e senza obbligo di disdetta.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicuratore e l'Assicurato possono recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni computati dalla data di accettazione da parte dell'amministrazione delle poste italiane della raccomandata con ricevuta di ritorno. Le parti possono recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, dando un preavviso di 30 giorni.

Assicurazione: Corpi Veicoli Terrestri

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE



Prodotto: "CVT Commerciali"

Data di ultimo aggiornamento: 01 giugno 2020. Questo DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg. In Italia Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede secondaria in via Fabio Filzi 29, 20124 Milano. Il sito internet, il recapito telefonico e l'indirizzo mail sono rispettivamente: <http://www.libertyspecialtymarkets.com/>; T: +39 02 2627 081; libertyitalia@legalmail.it.

Liberty Mutual Insurance Europe SE opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi della direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. f ed art. 23 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni) ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'IVASS) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00101.

Liberty Mutual Insurance Europe SE è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza dello Stato di Origine (Gran Ducato di Lussemburgo): Commissariat aux Assurances, con sede in 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Liberty Specialty Markets è la denominazione commerciale di Liberty Mutual Insurance Europe SE.

Al 31 dicembre 2019, l'ammontare del capitale netto di Liberty Mutual Insurance Europe SE è di \$1.456.259.000 di cui \$ 290.269.000 di capitale sociale ed \$ 1.165.990.000 di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione dei danni di Liberty Mutual Insurance Europe SE (che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) è pari a 117%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link www.liueurope.com

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Indicare l'opzione

Non esistono opzioni per le quali è previsto lo sconto sul premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Rispetto a quanto indicato nel DIP danni si specifica quanto segue: La polizza non copre * gli atti dolosi dell'Assicurato o di dirigenti o soci se l'Assicurato è una compagnia o una ditta; * la perdita o danni a apparecchiature, equipaggiamenti ed accessori non permanentemente installati sul veicolo e non espressamente inclusi in garanzia eccetto per quelli indicati sulla fattura di acquisto; * l'usura, logorio e deterioramento, vizio intrinseco, difetto latente, ruggine e corrosione; * la perdita o danni causati o derivanti dal trasporto di oggetti o animali; * i danni subiti a causa di traino attivo o passivo; * i danni avvenuti in occasione di partecipazione a show, le fiere, rally, corse o gare e relative prove, o verificatisi durante la circolazione fuori strada o in caso di uso del mezzo per motivi commerciali (esibizioni, ecc.); * la responsabilità legale di qualsiasi tipo; * l'uso del veicolo per traffici illeciti; * i danni ai pneumatici causati da frenate, forature, tagli o scoppio verificatisi mentre alla guida del veicolo si trovi l'assicurato od il guidatore autorizzato; * la perdita o danni a equipaggiamenti speciali ed accessori non forniti dalla casa costruttrice del veicolo assicurato, nonché a speciali verniciature non presenti all'origine, a meno che tali voci non siano specificate, comprovate da fatture e per le stesse sia stato versato all'Assicuratore un premio addizionale riportato separatamente nel contratto.
------------------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa quanto segue.

- ! L'assicurazione non copre i furti e/o i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone con lui coabitanti e/o dei suoi dipendenti e/o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Per le Garanzie "Incendio, furto, rapina, eventi naturali, eventi socio-politici, non sono risarcibili:

- ! perdite o danni ai veicoli derivanti da bruciature causate da contatto di apparecchi elettrici, fiammiferi accendini, sigari, sigarette o simili, a meno che seguiti da incendio ed in tal caso la presente polizza coprirà i danni cagionati esclusivamente dall'incendio conseguente;
- ! perdite o danni che si manifestano negli impianti elettrici per effetto di eventi naturali e fenomeni elettrici comunque causati, a meno che seguiti da incendio, ed in tal caso la presente polizza coprirà i danni cagionati esclusivamente dall'incendio conseguente;
- ! perdite o danni causati da rottura o guasto elettrico o meccanico;
- ! danni o perdite derivanti da furto o tentato furto nei seguenti casi:
 - a. il veicolo sia stato lasciato incustodito e/o senza persone a bordo con una o più portiere non chiuse a chiave;
 - b. le chiavi di accensione siano state lasciate inserite o in ogni caso lasciate a bordo del veicolo incustodito e/o senza persone a bordo;
 - c. il veicolo sia stato lasciato incustodito e/o senza persone a bordo con uno o più vetri e/o il tetto apribile aperti;
 - d. impianto di allarme con localizzazione satellitare e/o dispositivo in radio frequenza non operante e/o non attivato e/o con contratto di abbonamento alla Centrale Operativa non attivo e/o non in regola con il pagamento del canone telefonico;
- ! i danni da collisione con oggetti di qualunque tipo, o con altri veicoli;
- ! i danni da perdita di controllo o ribaltamento del veicolo;
- ! i danni da caduta di oggetti di qualsiasi tipo;

Per la Garanzia "cristalli" non sono risarcibili:

- ! i danni da rigature, da segnature e simili;
- ! i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli, ad eccezione che tali siano causati in occasione di furto (tentato e/o consumato) e/o di atto vandalico;
- ! i danni derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione.

Per la Garanzia Kasko "Danni accidentali" non sono risarcibili i danni:

- ! conseguenti a furto o rapina, consumati o tentati, del veicolo compresi i danni verificatisi durante l'uso od il possesso abusivo a seguito di furto o rapina o derivanti da incendio salvo che questo non si sviluppi a seguito di collisione;
- ! subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano o circolazione fuori strada;
- ! alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se non verificatisi congiuntamente ad altri danni indennizzabili a termini di polizza;
- ! causati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- ! determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- ! la garanzia assicurativa non comprende inoltre le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello

stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

! Si precisa inoltre che i limiti di indennizzo e gli scoperti e/o franchigie possono variare in base alle richieste ed esigenze degli Assicurati.

Garanzie operanti per ciascun veicolo se richiamate nella Scheda di Polizza – Allegato 1		
	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Incendio ed altri eventi dannosi	fino a concorrenza della somma assicurata	Come indicato sulla SCHEDA DI POLIZZA – ALLEGATO 1
Furto e rapina	fino a concorrenza della somma assicurata	Come indicato sulla SCHEDA DI POLIZZA – ALLEGATO 1 Nel caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire tutte le chiavi di apertura e accensione del veicolo, la copertura assicurativa si intende prestata previa applicazione dello scoperto del 20%.
Eventi Speciali (Eventi naturali - Eventi Sociopolitici)	fino a concorrenza della somma assicurata Limitatamente alle autovetture fino ad un massimo del 20% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;	Come indicato sulla SCHEDA DI POLIZZA – ALLEGATO 1
Cristalli	fino a concorrenza del massimale di polizza	Come indicato sulla SCHEDA DI POLIZZA – ALLEGATO 1
Kasko (danni accidentali)	fino a concorrenza della somma assicurata	Come indicato sulla SCHEDA DI POLIZZA – ALLEGATO 1



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

L'Assicurato o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo, in caso di sinistro, deve:

1) denunciare i sinistri all'Assicuratore, per raccomandata, posta elettronica certificata, o per fax, entro dieci giorni lavorativi da quello in cui l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza o dovrebbe esserne venuto a conoscenza durante il periodo di durata dell'assicurazione;
La denuncia deve contenere la data, le cause del sinistro e l'entità, almeno approssimativa del danno e fornire copia della denuncia presentata alle Autorità Competenti, nei casi previsti;

Per presentare denuncia di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente dovranno trasmettere la necessaria documentazione al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti:

Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124

Fax +39 02 2626 0935

sinistri.lsm@legalmail.it

2) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la salvaguardia ed il recupero di tutto il veicolo o parte di esso. Per le spese relative si applica l'Art. 1914 del C.C.;

3) conservare fino alla liquidazione del danno le tracce ed i residui del danno stesso e gli indizi materiali del reato, senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità. Si precisa che gli eventuali residui del danno, una volta che lo stesso sia stato liquidato totalmente, divengono proprietà dell'Assicuratore;

4) sarà dato incarico ad un perito nominato dall'Assicuratore e l'Assicurato si impegna a collaborare con lo stesso lasciandogli libero accesso al veicolo ed a tutta la documentazione relativa al sinistro ed alla proprietà del veicolo;

5) inoltre, in caso di furto, rapina del veicolo e/o eventi dolosi l'Assicurato si impegna a:

a) denunciare immediatamente il furto, la rapina e/o gli eventi dolosi alle autorità competenti (vidimata dalle Autorità Italiane per i fatti denunciati all'Estero) e cooperare con esse fornendo l'assistenza necessaria alle indagini;

b) fornire all'Assicuratore copia della denuncia e dell'estratto cronologico del PRA e della scheda di perdita di possesso in caso di furto e/o rapina.

	6) In caso di furto totale del veicolo: a) qualora il veicolo fosse ritrovato prima che l'Assicurato abbia accettato una somma a titolo di liquidazione del sinistro, il veicolo stesso sarà reso all'Assicurato, senza che egli possa rifiutare tale restituzione; l'Assicuratore indennizzerà i danni materiali e diretti che l'Assicurato dovrà provare essere conseguenza del tentativo di furto o rapina del veicolo. b) qualora il veicolo fosse ritrovato dopo che l'Assicurato abbia accettato una somma a titolo di liquidazione del sinistro, il veicolo stesso diventerà di proprietà dell'Assicuratore e l'Assicurato si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie, perché questi ne ottengano la piena disponibilità. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di riacquistare il veicolo recuperato, restituendo all'Assicuratore l'indennizzo ricevuto entro 30 giorni da quando egli è venuto a conoscenza del ritrovamento. 7) Salvo che per le spese relative a riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato presso il riparatore, l'Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso scritto da parte dell'Assicuratore, pena la decadenza del diritto all'indennizzo. 8) I reclami relativi alle riparazioni di prima urgenza di cui al punto precedente dovranno essere documentati con foto e documenti fiscali per essere accolti. La cessione da parte dell'Assicurato di eventuali crediti nei confronti dell'Assicuratore (derivanti dall'applicazione delle norme di cui al presente contratto) non sarà valida ed efficace nei confronti del cessionario in assenza di espressa autorizzazione preventiva rilasciata dall'Assicuratore all'Assicurato, il quale, con la sottoscrizione del presente contratto, s'impegna a rendere edotto qualsiasi proprio avente causa del contenuto della presente nonché a manlevare l'Assicuratore da ogni e qualsivoglia contestazione che le dovesse essere mossa dal cessionario del credito. Assistenza diretta / in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa. Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri fornite da altre imprese Prescrizione: i diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art.2952 Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dall'Assicuratore. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto di liquidazione del danno debitamente firmato e corredato dei documenti richiesti. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle nel DIP danni.
Rimborso	In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. In caso di alienazione del veicolo l'Assicuratore restituirà all'Assicurato la parte di premio pagato, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non goduto, a condizione che, nel periodo antecedente l'alienazione, l'Assicurato non abbia presentato alcuna denuncia di sinistro. Nel caso in cui nel periodo antecedente all'alienazione l'Assicurato avesse presentato denuncia di sinistro, nessuna restituzione di premio sarà dovuta da parte dell'Assicuratore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
---------------	---

Sospensione	Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Decorrenza della assicurazione e Pagamento del premio").
--------------------	---

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle nel DIP danni

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto al proprietario ed all'utilizzatore (sia persona fisica che persona giuridica) di veicoli impiegati per l'esercizio della propria attività lavorativa.	

 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione – la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 20%. Compensi – il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Intermediario per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Liberty Specialty Markets prende seriamente in considerazione ogni reclamo. Il nostro obiettivo è di gestire efficientemente e correttamente tutti i reclami in modo idoneo e trasparente garantendo che ogni questione sollevata sia scrupolosamente esaminata e, dove possibile, risolta in modo soddisfacente. Per eventuali richieste di informazioni o eventuali dubbi riguardanti la sua polizza o la gestione dei sinistri la preghiamo di contattare in primo luogo il suo intermediario assicurativo. In ogni caso qualora volesse inoltrare un reclamo, in qualsiasi momento sia per iscritto che verbalmente potrà utilizzare i dettagli riportati qui di seguito: Liberty Mutual Insurance Europe SE Indirizzo : Via Fabio Filzi 29 20124 Milano Italy Tel: 0039 02 2627 081 Fax: 0039 02 2626 0935 Email: complaints.lsmitaly@libertyglobalgroup.com Il suo reclamo verrà riscontrato tempestivamente per iscritto da parte di LMIE, ed un riscontro formale circa l'esito del reclamo Le verrà fornito entro 45 giorni dalla effettiva data di ricezione da parte di LMIE. La preghiamo di indicare il numero della Sua polizza e/o il numero di sinistro in ogni corrispondenza.
All'IVASS	In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dalla presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax: +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo.

	oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce all'Assicuratore la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

**PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO, OVE PREVISTO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA.
EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.**

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Accessorio	apparecchi audio-fono-visivi, impianti automatici d'allarme antifurto, immobilizzatori ed altri apparecchi del genere, sempreché siano incorporati o stabilmente fissati al veicolo.
Apparecchi Audio-Fono-Visivi	radio, lettori CD/DVD, apparecchiature multimediali, navigatori satellitari, televisori integrati nella consolle e/o stabilmente fissati. Sono comunque esclusi radiotelefoni e telefoni cellulari.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione ovvero la persona fisica o giuridica proprietaria o usufruttuaria del veicolo assicurato o in caso di veicoli locati in leasing – il locatore
Assicuratore	Liberty Mutual Insurance Europe SE
Assicurazione/Polizza	Il contratto di Assicurazione che costituisce prova scritta ex art.1888 C.C.;
Centrale Operativa	la società autorizzata a monitorare il sistema di allarme con localizzazione satellitare e/o dispositivo in radio frequenza installato a bordo del veicolo assicurato.
Conducenti Autorizzati	l'Assicurato o ogni altra persona alla quale l'Assicurato stesso abbia dato specifica autorizzazione a guidare il veicolo, e che sia stato indicato nella "Scheda di polizza" (nei casi previsti);
Contraente	Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione.
Cristalli	Parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali;
Danno Parziale	Il danno le cui spese di riparazione sono inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno Totale	la perdita totale del veicolo. Il danno si intende totale anche quando lo stesso - al netto di eventuali recuperi - è pari o superiore al 90% del valore del veicolo alla data del sinistro.
Degrado	Il deprezzamento del veicolo e dei relativi accessori dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà.
Esplosione	La conseguenza di sviluppo di gas o vapori ad elevata temperatura e pressione, dovuta a reazione chimica che si auto-propaga velocemente.
Franchigia	Importo prestabilito espresso in cifra fissa che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Furto	La sottrazione del veicolo senza il consenso dell'Assicurato ex art 625 codice penale.
Fulmine	L'effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

Furto Tentato	Tutte le azioni compiute da persona o persone nel tentativo di impossessarsi del veicolo senza il consenso dell'Assicurato.
Incendio	La combustione con sviluppo di fiamma.
Indennizzo	La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.
Intermediario	L'intermediario di assicurazioni al quale il Contraente ha affidato la gestione del contratto.
Liquidazione	il procedimento atto a verificare il diritto all'indennizzo ed a determinare l'importo liquidabile.
Limite	L'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione.
Modulo di polizza	Il documento allegato al contratto di assicurazione che contiene i dati del Contraente/Assicurato, la decorrenza, il premio e eventuali altri dettagli del Contratto di assicurazione.
Optionals	le particolari dotazioni del veicolo – come tali definite e vendute dalla Casa costruttrice – e da questa fornite all'atto dell'acquisto oppure da chiunque installate o montate successivamente (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, condizionatore, cerchi in lega e qualsiasi dotazione non venga fornita “di serie”)
Premio	Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.
Prezzo di listino	il valore “chiavi in mano” del veicolo alla data dell'acquisto, comprensivo degli eventuali optionals e accessori.
Rapina	la sottrazione del veicolo senza il consenso dell'Assicurato, mediante violenza o minaccia ex art. 628 codice penale
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scheda di polizza - Allegato 1	Il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, somme assicurate, garanzie prestate, franchigie, scoperti, limiti, sottolimiti di indennizzo, eventuali modifiche contrattuali ed altri dettagli del Contratto d'Assicurazione.
Scoperto	la percentuale dell'indennizzo che, per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo che sarebbe spettato se tale scoperto non fosse esistito.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Somma assicurata	il valore del veicolo indicato nella Scheda di polizza - Allegato 1 che <u>deve</u> corrispondere: a) al “ prezzo di listino ” (maggiorato del prezzo di listino di eventuali accessori ed optionals) relativamente a veicoli immatricolati per la prima volta al P.R.A. nei 12 mesi precedenti alla data di stipulazione dell'assicurazione.

- b) al “**valore commerciale**” (maggiorato del valore commerciale di eventuali accessori ed optionals), relativamente a veicoli la cui prima immatricolazione al P.R.A. è successiva a 12 mesi.

Sotto-limite

L'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Limite, ma è una parte dello stesso.

Terrorismo

Si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

Ufficio Sinistri

Numero verde 800644722 – Mail: sinistri@libertyglobalgroup.com

Valore commerciale

Il valore del veicolo al momento del sinistro desumibile dalla pubblicazione QUATTORRUOTE per le autovetture ed EUROTAX BLU per i veicoli commerciali, maggiorato del valore commerciale di eventuali optionals e accessori.

Veicolo

Il veicolo indicato nella “Scheda di polizza- Allegato 1”, comprensivo di accessori e pezzi di ricambio non opzionali, forniti dalla casa costruttrice;

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze

L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga rinnovo o appendice.

Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare all'Assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Assicuratore della presente copertura assicurativa sarà tenuto a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. L'Assicuratore, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, può recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 3 Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa alle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio di assicurazione si riferisce all'intero periodo di assicurazione specificato nel Modulo di polizza. L'Assicurato/Contraente è in ogni caso tenuto al pagamento del premio per intero e in caso di sinistro, è facoltà dell'Assicuratore chiedere l'anticipato pagamento del premio totale.

Art. 4 Forma dell'assicurazione

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di recesso l'Assicuratore rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, l'Assicuratore ridurrà proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

Art. 7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l'Assicuratore possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore questo ha effetto dopo 30 giorni e l'Assicuratore entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 Durata del contratto

Il presente contratto, a deroga dell'art. 1899 del C.C., cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

Art. 11 Surrogazione

Qualora l'Assicuratore fosse tenuto ad effettuare un pagamento agli effetti della presente assicurazione in relazione ad un sinistro, essi verranno surrogati, fino all'ammontare di tale pagamento, nei diritti dell'Assicurato contro eventuali terzi in relazione allo stesso sinistro ed avranno il diritto a loro proprie spese di agire in giudizio a nome dell'Assicurato. L'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore tutta l'assistenza richiesta per quanto in suo potere al fine di salvaguardare i loro diritti e sempre dietro richiesta dell'Assicuratore dovrà esibire tutta la documentazione necessaria che consenta loro di agire efficacemente in giudizio a nome dell'Assicurato.

Fino al concorso delle somme liquidate, inclusi i costi e le spese sostenute, l'Assicuratore avrà diritto di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili.

Art. 12 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telefax, o posta elettronica certificata.

Per quanto riguarda le comunicazioni al Contraente/Assicurato devono essere inviate all'ultimo indirizzo conosciuto dall'Assicuratore.

Art. 13 Clausola Intermediario Assicurativo

Con la sottoscrizione della presente polizza il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato l'incarico all'Intermediario assicurativo indicato nella stessa, di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- a. ogni comunicazione effettuata all'Intermediario dall'Assicuratore si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b. ogni comunicazione effettuata dall'Intermediario del Contraente/Assicurato all'Assicuratore si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 14 Domande giudiziali

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dall'Assicuratore al Rappresentante Generale per l'Italia. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: "L'Assicuratore che ha assunto il rischio derivante dal Contratto di Assicurazione n° in persona del Rappresentante Generale per l'Italia".

Art. 15 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza dell'Assicurato, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Assicuratore.

Art. 16 Recesso

L'Assicuratore, ancorché in presenza di vincolo a favore di società di leasing o di terzi finanziatori, e l'Assicurato possono entrambi recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni computati dalla data di accettazione da parte dell'amministrazione delle poste italiane della raccomandata con ricevuta di ritorno e notifica.

La notifica di recesso da parte dell'Assicurato sarà considerata valida se inviata per mezzo di lettera raccomandata a Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), Via Fabio Filzi 29, 20124 Milano.

La notifica di recesso da parte dell'Assicuratore sarà considerata valida se inviata per mezzo di lettera raccomandata all'ultimo indirizzo conosciuto dell'Assicurato.

Nel caso di recesso da parte dell'Assicuratore lo stesso metterà a disposizione dell'Assicurato, la quota di premio imponibile residua relativa la periodo di rischio non corso.

Ogni restituzione di premio verrà effettuata nel minor tempo ragionevolmente possibile e non pregiudicherà in nessun modo l'efficacia della cancellazione della copertura assicurativa.

Il presente articolo prevale sull'Art. 13 - Clausola Intermediario Assicurativo.

Art. 17 Dichiarazioni false e frode

Qualora l'Assicurato abbia sottaciuto o falsamente dichiarato qualsiasi fatto materiale o circostanza relativo alla presente assicurazione ovvero abbia presentato richieste di indennizzo a carattere fraudolento, questa assicurazione sarà automaticamente nulla.

Art. 18 Clausola di Responsabilità degli Assicuratori **Responsabilità disgiunta e non solidale dell'Assicuratore**

La responsabilità di un Assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri Assicuratori che partecipano al presente contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un Assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

Art. 19 Clausola Europea di Notifica Atti e Giurisdizione

Il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto l'Assicuratore concorda che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che gli debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei suoi confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se gli saranno indirizzati e consegnati presso Liberty Mutual Insurance Europe SE – Italia – Rappresentante Legale che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per suo conto.

L'Assicuratore nel fornire tale potere non rinuncia ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbia diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della sua residenza o domicilio in un altro stato membro dell'Unione Europea.

Data	L'Assicurato/Contraente
------	-------------------------

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali: Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze; Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori; Art. 3 Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio; Art. 5 Aggravamento del rischio; Art. 7 Recesso in caso di sinistro; Art. 15 Foro competente; Art. 16 Recesso; Art. 17 Dichiarazioni false e frode.

L'Assicurato/Contraente

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le Condizioni Particolari che seguono, in caso di discordanza, prevalgono sulle Condizioni Generali

L'Assicuratore ha accettato di prestare la garanzia assicurativa sulla base della richiesta che gli è pervenuta e sulla base di tutte le informazioni relative al rischio che gli sono state fornite.

Art.1) Garanzie Prestate

L'Assicuratore indennizza i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie, per le quali siano stati corrisposti i relativi premi, fino alla concorrenza delle somme assicurate, sotto-limiti e limiti riportati nella **Scheda di polizza - Allegato 1**

Art. 2) Limite di indennizzo

L'Assicuratore garantisce l'indennizzo dei danni, ai termini di polizza, entro il limite massimo della somma assicurata, indicata nella Scheda di polizza - Allegato 1, al netto della franchigia o percentuale di scoperto previsti.

Art.3) Determinazione dei danni indennizzabili

Il presente Contratto garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti al veicolo assicurato entro il limite massimo della somma assicurata indicata nella "Scheda di polizza - Allegato 1" come segue:

A. veicoli fino a 12 mesi dalla data della loro prima immatricolazione:

1. danno totale – viene indennizzato il prezzo di listino del veicolo (compresi eventuali optional e accessori) senza alcuna detrazione per deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado.
2. danno parziale – viene indennizzato il costo di riparazione o sostituzione, al netto della relativa franchigia, senza alcuna detrazione per deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado.

Tutto quanto sopra è soggetto alla condizione che la somma assicurata corrisponda al prezzo di acquisto del veicolo assicurato maggiorato del prezzo di acquisto del sistema di allarme con localizzazione satellitare (se acquistato).

B. veicoli con più di 12 mesi dalla data della loro prima immatricolazione:

1. danno totale - viene indennizzato sulla base del valore commerciale, desumibile dalla pubblicazione "QUATTORRUOTE" per autovetture, "EUROTAX BLU" per veicoli commerciali, con riferimento al mese in cui il sinistro si è verificato, ma comunque non oltre il prezzo di acquisto pagato, maggiorato del valore del sistema di allarme con localizzazione satellitare (se acquistato) nonché maggiorato del valore commerciale di eventuali optional e accessori, purché stabilmente fissati al veicolo;
2. danno parziale – L'Assicuratore indennizzerà, previa detrazione delle eventuali franchigie e/o scoperti indicati in polizza, i costi di manodopera e dei ricambi o quant'altro necessario come materiale di nuova fornitura, che si rendano necessari per ripristinare il veicolo assicurato, senza applicazione di vetustà o degrado d'uso, fatta eccezione per le parti meccaniche ed elettriche soggette ad usura nonché pneumatici e batterie, che saranno indennizzati applicando le percentuali di degrado d'uso sotto riportate. L'indennizzo complessivo non potrà in nessun caso superare, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Degrado d'uso:

- » dal tredicesimo al diciottesimo mese dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato deducendo il deprezzamento del 10%;
- » dal diciannovesimo al ventiquattresimo mese dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato deducendo il deprezzamento del 15%;
- » dal venticinquesimo al trentesimo mese dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato deducendo il deprezzamento del 20%;
- » dal trentunesimo al trentaseiesimo mese dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato deducendo il deprezzamento del 25%;
- » dal trentasettesimo al quarantaduesimo mese dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato deducendo il deprezzamento del 30%;
- » dal quarantatreesimo al quarantottesimo mese dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato deducendo il deprezzamento del 40%;
- » dal quarantanovesimo al sessantesimo mese dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato deducendo il deprezzamento del 50%;
- » dopo il sessantesimo mese dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato deducendo il deprezzamento del 60%;

Qualora la somma assicurata indicata nella " **Scheda di polizza – Allegato 1**" sia comprensiva di I.V.A., l'Assicurato avrà diritto all'indennizzo I.V.A. inclusa, ma solo se potrà dimostrare di non poter recuperare l'I.V.A. stessa.

Art.4) Estensione Territoriale

La presente Assicurazione è valida per i danni occorsi all'interno del territorio dello Stato Italiano, della Repubblica di S. Marino, della Città del Vaticano, Principato di Monaco (Monte Carlo), Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Svizzera ed in tutti i Paesi dell'Unione Europea, per assicurati domiciliati all'interno del territorio dello Stato Italiano. La copertura esclude tutti gli altri Paesi.

Art.5) Assicurazione per conto di chi spetta

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni e tutti i diritti nascenti dalla assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Assicuratore.

L'accertamento e la liquidazione del danno sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato secondo il contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato.

Art.6) Alienazione del veicolo Assicurato

Qualora in corso di contratto il veicolo assicurato venisse alienato, l'Assicuratore restituirà all'Assicurato la parte di premio pagato, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non goduto, **a condizione che, nel periodo antecedente l'alienazione, l'Assicurato non abbia presentato alcuna denuncia di sinistro. Nel caso in cui nel periodo antecedente all'alienazione l'Assicurato avesse presentato denuncia di sinistro, nessuna restituzione di premio sarà dovuta da parte dell'Assicuratore.**

Art.7) Modifiche ai rischi assicurati

L'Assicuratore deve essere tempestivamente informato circa le variazioni che dovessero verificarsi in corso d'anno, relative a:

- 1) il veicolo assicurato;
- 2) l'uso che viene fatto del veicolo.

La mancata comunicazione di quanto sopra indicato potrà dare origine ad un aggravamento del rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbero consentita per un premio più elevato. Se un sinistro si verifica prima che l'Assicuratore sia stato informato dell'aggravamento, lo stesso non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che esso non avrebbe consentito l'assicurazione se fosse stato informato del nuovo stato delle cose; altrimenti la somma dovuta è ridotta tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse stato notificato (Art. 1898 C.C.).

Art.8) Riduzione delle somme assicurate

In caso di sinistro **le somme assicurate** con la presente assicurazione **si intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione di un importo uguale a quello del danno.**

Art.9) Vincolo (operante qualora i dati identificativi dell'ente vincolante siano riportati nella "Scheda di polizza – Allegato 1")

Il presente Contratto di Assicurazione è vincolato a tutti gli effetti a favore dell'ente indicato nel Certificato di Assicurazione.

Pertanto l'Assicuratore si obbliga:

- a) a riconoscere tale vincolo come l'unico ad Essi dichiarato e da Essi riconosciuto;
- b) in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza ad effettuare il relativo pagamento direttamente ed esclusivamente alla Beneficiaria, a condizione che la stessa rilasci quietanza liberatoria a tacitazione definitiva di ogni obbligo da parte dell'Assicuratore e che la stessa sia controfirmata dall'Assicurato per conferma ed accettazione;

L'Assicurato si obbliga:

- a produrre, in caso di sinistro, la documentazione della Beneficiaria comprovante la proprietà.

Art.10) Limite Catastrofale

Resta inteso che in caso di un unico evento che colpisca più veicoli, ancorché assicurati con diverse polizze dall'Assicuratore, di proprietà e/o in uso del medesimo Assicurato, il massimo indennizzo non potrà superare l'importo di € 1.500.000,00.

Art.11) Esclusioni generali

1. Il presente contratto **non opera quando il veicolo è condotto da persone non abilitate alla guida a norma delle disposizioni di legge in vigore, o che non possiedono patente di guida in corso di validità (quand'anche tali persone siano state autorizzate preventivamente dall'Assicurato).**
2. **Non sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato mentre se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore oppure in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o farmaci non assunti a scopo terapeutico.**
3. **La polizza non copre:**
 - a. perdita o danni a apparecchiature, equipaggiamenti ed accessori non permanentemente installati sul veicolo e non espressamente inclusi in garanzia eccetto per quelli indicati sulla fattura di acquisto;
 - b. usura, logorio e deterioramento, vizio intrinseco, difetto latente, ruggine e corrosione;
 - c. perdita o danni causati o derivanti dal trasporto di oggetti o animali;
 - d. i danni subiti a causa di traino attivo o passivo;
 - e. i danni avvenuti in occasione di partecipazione a show, fiere, rally, corse o gare e relative prove, o verificatisi durante la circolazione fuori strada o in caso di uso del mezzo per motivi commerciali (esibizioni, ecc.);
 - f. perdite o danni risultanti da lavori effettuati nel corso di interventi di manutenzione, riparazione, restauro o processi consimili;
 - g. i danni prodotti da eventi diversi dai Rischi Garantiti;
 - h. i danni causati da acqua, grandine o neve che penetri all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte o tetto rimasti aperti;
 - i. perdita d'uso e deprezzamento;
 - j. responsabilità legale di qualsiasi tipo;
 - k. uso del veicolo per traffici illeciti;
 - l. atti dolosi dell'Assicurato o di dirigenti o soci se l'Assicurato è una compagnia o una ditta;
 - m. danni ai pneumatici causati da frenate, forature, tagli o scoppio verificatisi mentre alla guida del veicolo si trovi l'assicurato od il guidatore autorizzato;
 - n. perdita o danni a equipaggiamenti speciali ed accessori non forniti dalla casa costruttrice del veicolo assicurato, nonché a speciali verniciature non presenti all'origine, a meno che tali voci non siano specificate, comprovate da fatture e per le stesse sia stato versato all'Assicuratore un premio addizionale riportato separatamente nel contratto. Tali equipaggiamenti ed accessori speciali comprendono anche, ma non solo:
 - » pneumatici più larghi di quelli originariamente forniti dalla casa costruttrice e pneumatici da gara;
 - » cerchi in magnesio, lega o cromo;
 - » verniciature, modifiche apportate alla carrozzeria (alettoni, carenatura ecc.) e finestrini;
 - » apparecchi audio fono e video e accessori per la riproduzione del suono;
 - » radio rice-trasmittenti o ogni altro dispositivo utilizzato per trasmettere o ricevere segnali radio;
 - o. i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da eruzioni vulcaniche;
 - p. i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge;
 - q. qualsiasi danno che non siano materiale e diretto, salvo specifico patto in deroga;
 - r. le perdite, i danneggiamenti causati da o conseguenti a confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni o proprietà derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali o di qualunque governo;
 - s. le perdite o danneggiamenti direttamente od indirettamente insorti da, causati da o conseguenti a guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità ed operazioni belliche (sia che la guerra sia stata o meno dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, colpi di stato civili, politici e militari, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato civile, politico o militare;
 - t. le perdite o danneggiamenti direttamente od indirettamente insorti da, causati da o conseguenti ad atti di terrorismo;
 - u. si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti s) e t) che precedono, o comunque a ciò relative. Nel caso in cui l'Assicuratore affermasse che in virtù della presente esclusione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato;

- v. i danni direttamente o indirettamente, od ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, dovuti o causati anche solo parzialmente, da:
 - radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;
- w. i danni direttamente o indirettamente, od ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, dovuti o causati anche solo parzialmente, da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva;
- x. danni direttamente o indirettamente, od ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, dovuti o causati anche solo parzialmente, da armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art.12) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dall'Assicuratore, o da un perito da questo incaricato con il Contraente o persona da lui disegnata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dall'Assicuratore ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. **Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce all'Assicuratore la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli.**

Art.13) Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 14.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 12 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.** La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.14) Modalità per la denuncia ed obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo, in caso di sinistro, deve:

1. denunciare i sinistri all'Assicuratore, per raccomandata, posta elettronica certificata, o per fax, entro dieci giorni lavorativi da quello in cui l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza o dovrebbe esserne venuto a conoscenza durante il periodo di durata dell'assicurazione;
La denuncia deve contenere la data, le cause del sinistro e l'entità, almeno approssimativa del danno e fornire copia della denuncia presentata alle Autorità Competenti, nei casi previsti;

Per presentare denuncia di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente dovranno trasmettere la necessaria documentazione, come previsto agli Artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti:

Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124
Fax +39 02 2626 0935
sinistri.lsm@legalmail.it

2. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la salvaguardia ed il recupero di tutto il veicolo o parte di esso. Per le spese relative si applica l'Art. 1914 del C.C.;
3. conservare fino alla liquidazione del danno le tracce ed i residui del danno stesso e gli indizi materiali del reato, senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità. Si precisa che gli eventuali residui del danno, una volta che lo stesso sia stato liquidato totalmente, divengono proprietà dell'Assicuratore;
4. sarà dato incarico ad un perito nominato dall'Assicuratore e **l'Assicurato si impegna a collaborare con lo stesso lasciandogli libero accesso al veicolo ed a tutta la documentazione relativa al sinistro ed alla proprietà del veicolo;**
5. inoltre, **in caso di furto, rapina del veicolo e/o eventi dolosi l'Assicurato si impegna a:**
 - a) denunciare immediatamente il furto, la rapina e/o gli eventi dolosi alle autorità competenti (vidimata dalle Autorità Italiane per i fatti denunciati all'Estero) e cooperare con esse fornendo l'assistenza necessaria alle indagini;
 - b) fornire all'Assicuratore copia della denuncia e dell'estratto cronologico del PRA e della scheda di perdita di possesso in caso di furto e/o rapina.
6. In caso di furto totale del veicolo:
 - a) qualora il veicolo fosse ritrovato prima che l'Assicurato abbia accettato una somma a titolo di liquidazione del sinistro, il veicolo stesso sarà reso all'Assicurato, senza che egli possa rifiutare tale restituzione; l'Assicuratore indennizzerà i danni materiali e diretti che **l'Assicurato dovrà provare essere conseguenza del tentativo di furto o rapina del veicolo.**
 - b) qualora il veicolo fosse ritrovato dopo che l'Assicurato abbia accettato una somma a titolo di liquidazione del sinistro, il veicolo stesso diventerà di proprietà dell'Assicuratore e **l'Assicurato si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie**, perché questi ne ottengano la piena disponibilità. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di riacquistare il veicolo recuperato, restituendo all'Assicuratore l'indennizzo ricevuto entro 30 giorni da quando egli è venuto a conoscenza del ritrovamento.
7. Salvo che per le spese relative a riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato presso il riparatore, **l'Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso scritto da parte dell'Assicuratore, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.**
8. I reclami relativi alle riparazioni di prima urgenza di cui al punto precedente dovranno essere documentati con foto e documenti fiscali per essere accolti.

Art.15) Liquidazione dei danni

A) In caso di danno parziale

1. Nel caso di danneggiamento parziale del veicolo oggetto di assicurazione, l'indennizzo potrà essere erogato in forma specifica se l'assicurato farà effettuare le relative riparazioni presso una delle Carrozzerie Convenzionate, dislocate sul territorio nazionale, che saranno comunicate all'assicurato contattando il proprio Intermediario Assicurativo o telefonando al Numero verde 800644722 dell'Ufficio Sinistri. Nel caso in cui l'assicurato non effettui la riparazione presso una delle Carrozzerie Convenzionate l'indennizzo dovuto sarà corrisposto dagli Assicuratori dopo la ricezione della documentazione prevista dal precedente Art. 14.
2. **Nel caso di Furto Parziale, limitatamente ad apparecchi Audio-Fono-Visivi, di serie e non di serie purché stabilmente fissati sul veicolo, ed ai danni riconducibili alla sottrazione tentata o subita degli stessi, l'Assicuratore procederà all'indennizzo entro un limite massimo pari ad Euro 3.500,00=, al netto della franchigia contrattualmente stabilita e riportata nella Scheda di Polizza – Allegato 1**

B) In caso di danno conseguente a furto o rapina

1. In caso di perdite o danni derivanti da furto totale, **l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore o ai loro incaricati, tutte le chiavi di apertura e accensione del veicolo. Nel caso in cui l'Assicurato non sia**

in grado di fornire tutte le chiavi di cui sopra, la copertura assicurativa si intende prestata previa applicazione dello scoperto del 20%.

2. L'Assicuratore ha la facoltà, in caso di furto totale, tentato furto o rapina, di richiedere all'Assicurato copia del certificato di chiusa inchiesta rilasciato dalle autorità competenti, prima del pagamento dell'indennizzo.

La cessione da parte dell'Assicurato di eventuali crediti nei confronti dell'Assicuratore (derivanti dall'applicazione delle norme di cui al presente contratto) non sarà valida ed efficace nei confronti del cessionario in assenza di espressa autorizzazione preventiva rilasciata dall'Assicuratore all'Assicurato, il quale, con la sottoscrizione del presente contratto, s'impegna a rendere edotto qualsiasi proprio avente causa del contenuto della presente nonché a manlevare l'Assicuratore da ogni e qualsivoglia contestazione che le dovesse essere mossa dal cessionario del credito.

Art.16) Dolo e colpa grave

L'Assicuratore avrà diritto alla restituzione di qualsiasi somma pagata a seguito di sinistro, qualora lo stesso dovesse risultare derivante da frode, informazioni inesatte, imprecise o reticenti, o dichiarazioni non accurate.

L'assicurazione non copre i furti e/o i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone con lui coabitanti e/o dei suoi dipendenti e/o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art.17) Perdita Totale

Qualora si verificasse il pagamento del "limite totale di polizza", l'intero premio annuale sarà considerato incassato e nessun ritorno/rimborso di premio sarà dovuto o rimborsabile all'Assicurato.

Art.18) Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto di liquidazione del danno debitamente firmato e corredato dei documenti richiesti. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

ESCLUSIONI AGGIUNTIVE

Art.19) Cyber risk event

Ogni sinistro derivante direttamente od indirettamente da:

- perdita di, alterazione o danneggiamento di,
- riduzione di funzionalità, di disponibilità o di operazioni di:

computer, hardware, software, programmi, database, microchip, archivi, supporti, circuiti integrati o simili, attrezzature informatiche, conseguenza di un trasferimento (elettronico o altro) compiuto con dolo o negligenza, di programmi di computer contenenti dati dannosi o danneggianti, inclusi ma non limitati a virus, worm, logic bomb o trojan horse e che possono essere identificati come causa del danno, è escluso dalla presente polizza.

Art.20) Clausola di esclusione materiali chimici e biologici

Si conviene che la presente assicurazione esclude ogni perdita, danno, costo o spesa di qualsiasi genere cagionato direttamente o indirettamente o derivante da o connesso con l'uso o la minaccia dell'uso doloso di materiale patogeno o tossico sia chimico che biologico in relazione al quale ed indipendente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisse insieme con altri eventi o in qualsiasi altra sequenza.

Art.21) Limitazione ed esclusione in presenza di sanzioni

Nessun Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura assicurativa e nessun Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura assicurativa, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione

esporrebbe l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

Art.22) Esclusione dell'amianto e delle muffe tossiche

L'Assicuratore non è tenuto ad indennizzare alcuna perdita connessa a qualsiasi reclamo derivante direttamente o indirettamente da, risultante da o in conseguenza di:

- i. amianto e qualunque altro materiale o prodotto che contenga l'amianto in qualsiasi forma o quantità;
- ii. funghi.

Per l'efficacia della presente clausola si precisa che per "funghi" si intendono qualsiasi fungo o micota, ed a titolo esemplificativo ma non limitativo muffe, micotossine, spore, lieviti o qualsiasi generazione biogenica di gas nei tessuti.

Tutti gli altri termini, condizioni, esclusioni, e limitazioni in questa Polizza rimangano invariati.

Data	L'Assicurato/Contraente

Ai fini degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli delle Condizioni Particolari:

- Art. 1 Garanzie Prestate
- Art. 2 Limite di indennizzo
- Art. 3 Determinazione dei danni indennizzabili
- Art. 4 Estensione territoriale.
- Art. 6 Alienazione del veicolo Assicurato
- Art. 7 Modifiche ai rischi assicurati
- Art. 8 Riduzione delle somme assicurate
- Art. 9 Vincolo (operante qualora i dati identificativi dell'ente vincolante siano riportati nella "Scheda di polizza – Allegato 1")
- Art.10 Limite Catastrofale
- Art.11 Esclusioni Generali
- Art. 14 Modalità per la denuncia ed obblighi in caso di sinistro
- Art. 15 Liquidazione dei danni
- Art. 16 Dolo e Colpa grave
- Art. 17 Perdita totale
- Art. 19 Cyber Risk Event
- Art. 20 Clausola di Esclusione Materiali Chimici e Biologici
- Art. 21 Clausola di Limitazione ed Esclusione in presenza di sanzioni
- Art. 22 Esclusione dell'amianto e delle muffe tossiche

L'Assicurato/Contraente

CONDIZIONI SPECIALI

Le Condizioni Speciali che seguono prevalgono sulle Condizioni Generali e, in caso di discordanza, sulle Condizioni Particolari.

SEZIONE 1 - INCENDIO, FURTO, RAPINA, EVENTI SPECIALI, ROTTURA CRISTALLI.

Art.1) Garanzie Prestate

L'Assicuratore indennizza i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie, **se espressamente richiamate nella Scheda di polizza - Allegato 1 e se ne sia stato corrisposto il relativo premio** fino alla concorrenza delle somme assicurate, sotto-limiti e limiti riportati ivi riportati.

A. Incendio ed altri eventi dannosi

L'Assicuratore si obbliga, **nei limiti indicati nella Scheda di polizza - Allegato 1**, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, (inclusi eventuali optional e accessori, **purché stabilmente installati - qualora il loro valore sia compreso nella somma assicurata**) causati da o derivanti da:

- incendio con sviluppo di fiamma;
- fulmine e fenomeno elettrico causato da fulmine;
- scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del carburante;
- caduta di aeromobili, di satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate;
- caduta di corpi celesti o meteoriti;
- onda sonica causata da aeromobili o da oggetti in moto a velocità supersonica.

B. Furto e rapina

L'Assicuratore si obbliga, **nei limiti indicati nella Scheda di polizza - Allegato 1**, ad indennizzare l'Assicurato della perdita o dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto o rapina del veicolo, compresi accessori, apparecchi fono audio visivi **purché stabilmente installati ed inseriti nella somma assicurata e comprovati da idoneo documento**. Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina, compresi quelli alle parti meccaniche conseguenti a collisioni obiettivamente rilevabili.

C. Eventi Speciali

a) Eventi naturali

L'Assicuratore si obbliga, **nei limiti indicati nella Scheda di polizza - Allegato 1**, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a causa di:

terremoti, uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti, compresa la caduta di alberi ed il crollo di massi, travi, tetti, insegne, ponti, viadotti ed altri manufatti che conseguono al verificarsi dei predetti eventi naturali.

Limitatamente alle autovetture fino ad un massimo del 20% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;

b) Eventi Sociopolitici

L'Assicuratore si obbliga, **nei limiti indicati nella Scheda di polizza - Allegato 1**, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio del carburante, subiti dal veicolo descritto in polizza in occasione di:

atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni e serrate, sabotaggio.

Limitatamente alle autovetture fino ad un massimo del 20% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;

D. Rottura Cristalli

L'Assicuratore si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire/riparare parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi, fino **alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di polizza - Allegato 1 per anno assicurativo e per veicolo**, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Art. 2) Esclusioni

Non sono indennizzabili:

1. perdite o danni al veicolo derivanti da bruciature causate da contatto di apparecchi elettrici, fiammiferi, accendini, sigari, sigarette o simili, a meno che seguiti da incendio, ed in tal caso la presente polizza coprirà i danni cagionati esclusivamente dall'incendio conseguente;
2. perdite o danni che si manifestano negli impianti elettrici per effetto di eventi naturali e fenomeni elettrici comunque causati, a meno che seguiti da incendio, ed in tal caso la presente polizza coprirà i danni cagionati esclusivamente dall'incendio conseguente;
3. perdite o danni causati da rottura o guasto elettrico o meccanico;
4. i danni o perdite derivanti da furto o tentato furto nei seguenti casi:
 - a. il veicolo sia stato lasciato incustodito e/o senza persone a bordo con una o più portiere non chiuse a chiave;
 - b. le chiavi di accensione siano state lasciate inserite o in ogni caso lasciate a bordo del veicolo incustodito e/o senza persone a bordo;
 - c. il veicolo sia stato lasciato incustodito e/o senza persone a bordo con uno o più vetri e/o il tetto apribile aperti;
 - d. impianto di allarme con localizzazione satellitare e/o dispositivo in radio frequenza non operante e/o non attivato e/o con contratto di abbonamento alla Centrale Operativa non attivo e/o non in regola con il pagamento del canone telefonico;
5. i danni da collisione con oggetti di qualunque tipo, o con altri veicoli;
6. i danni da perdita di controllo o ribaltamento del veicolo;
7. i danni da caduta di oggetti di qualsiasi tipo;
8. relativamente alla garanzia cristalli:
 - a. i danni da rigature, da segnature e simili;
 - b. i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli, ad eccezione che tali siano causati in occasione di furto (tentato e/o consumato) e/o di atto vandalico;
 - c. i danni derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione.

Art.3) Franchigie, scoperti, limiti, sotto-limiti di indennizzo.

Franchigie, percentuali di scoperto, limiti, sottolimiti di indennizzo come riportati nella Scheda di polizza - Allegato 1.

SEZIONE 2 - DANNI ACCIDENTALI (KASKO)

Art.1) Garanzie Prestate

L'Assicuratore indennizza i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie, **se espressamente richiamate nella Scheda di polizza - Allegato 1 e se ne sia stato corrisposto il relativo premio** fino alla concorrenza delle somme assicurate, sotto-limiti e limiti riportati ivi riportati.

A. Kasko (danni accidentali)

L'Assicuratore si obbliga, **nei limiti indicati nella Scheda di polizza - Allegato 1**, ad indennizzare l'Assicurato dei danni subiti dal veicolo descritto in polizza, comunque avvenuti, anche a causa di colpa grave dell'assicurato, in conseguenza di collisione accidentale con o con veicoli identificati o non identificati; ribaltamento, uscita di strada verificatisi durante la normale circolazione, urto con ostacoli fissi o mobili, caduta di oggetti di qualsiasi tipo.

Art. 2) Esclusioni

Ad integrazione di quanto stabilito dall'Art. 2 delle Condizioni Speciali, **l'assicurazione non comprende i danni:**

- » conseguenti a furto o rapina, consumati o tentati, del veicolo compresi i danni verificatisi durante l'uso od il possesso abusivo a seguito di furto o rapina o derivanti da incendio salvo che questo non si sviluppi a seguito di collisione;
- » subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano o circolazione fuori strada;
- » alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se non verificatisi congiuntamente ad altri danni indennizzabili a termini di polizza;
- » causati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.

A parziale deroga di quanto stabilito dall'Art. 16 delle Condizioni Particolari di Assicurazione, **la garanzia assicurativa non comprende i danni determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati.**

La garanzia assicurativa non comprende inoltre le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Art.3) Franchigie, scoperti, limiti, sotto-limiti di indennizzo.

Franchigie, percentuali di scoperto, limiti, sotto-limiti di indennizzo come riportati nella Scheda di polizza - Allegato 1.

Data	L'Assicurato/Contraente
------	-------------------------

Ai fini degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli delle Condizioni Speciali e Particolari.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE 1 - Art.1 Oggetto dell'Assicurazione - Art.2 Esclusioni - Art.3 Franchigie, percentuali di scoperto, limiti, sotto-limiti di indennizzo.

SEZIONE 2 - Art.1 Oggetto dell'Assicurazione - Art.2 Esclusioni - Art.3 Franchigie, percentuali di scoperto, limiti, sotto-limiti di indennizzo.

L'Assicurato/Contraente